



TRIBUNALE DI CATANIA
I SEZIONE CIVILE

Proc. n. 12894/2016 R.G.A.C.

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2017,

Esaminato il ricorso proposto ex articolo 35 decreto legislativo numero 25 del 2008 da

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione "L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06).



In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

In particolare, l'art. 3, comma 5, citato è stato interpretato nel senso di ritenere che: “La norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici” (Cass., 8282/2013). Ancora: “In tema di protezione internazionale sussidiaria, l'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali” (Cass. 7333/2015).

Ebbene, occorre evidenziare che l'attuale situazione politica e di sicurezza del Mali è particolarmente delicata.

Il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri riporta:

“In ragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristi e delle conseguenti minacce all'incolumità di cittadini occidentali (da ultimo: il 21 marzo 2016 l'attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE; il 5 febbraio 2016 l'attacco contro la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu; il 7 marzo 2015: attentato in un bar di Bamako frequentato anche da stranieri; il 20 novembre ed il 7 agosto 2015 gli attacchi rispettivamente a Bamako e nella città di Savarè dove commando di terroristi hanno attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri), sono assolutamente da evitare viaggi nel Paese.

Si invitano i connazionali eventualmente presenti nel Paese ad evitare i luoghi ad elevata concentrazione di persone, quelli maggiormente frequentati da stranieri e gli assembramenti.



Alla luce dell'elevato rischio terroristico nel Paese e del recente attacco alla base militare di Nampala nel centro del Mali (19 luglio 2016), le Autorità hanno decretato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2017.

Il Mali attraversa inoltre una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Mopti, Gao, Timbuctu, Kidal e Menaka.

Dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, nonché la costante, concreta minaccia di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako è pertanto da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale”.

Ancora, il sito <http://www.internazionale.it/tag/paesi/mali> dà notizia, in data 20 luglio 2016:

“Almeno 17 soldati uccisi e trenta feriti in un attacco contro una base militare in Mali. Un gruppo di uomini armati ha assaltato la base dell'esercito maliano a Nampala, cinquecento chilometri a nordest di Bamako. Il governo denuncia un'operazione terroristica coordinata, che è stata rivendicata da due gruppi diversi: l'Alleanza nazionale per la salvaguardia dell'identità peul e il ripristino della giustizia, e l'organizzazione jihadista Ansar Eddine”.

Il Rapporto 2015-2016 di Amnesty International sul Mali riferisce che “Il conflitto armato interno ha perpetuato il clima di insicurezza, in particolare nel nord del paese, nonostante la firma di un accordo di pace. In varie parti del paese i gruppi armati hanno continuato a commettere abusi e crimini di diritto internazionale”:

“Scontri violenti e insicurezza hanno minacciato la stabilità in varie parti del paese con attentati contro le forze governative e il contingente della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali – Minusma). A giugno, il governo e il Coordinamento dei movimenti dell'Azawad (Coordination des mouvements de l'Azawad – Cma) hanno siglato un accordo di pace ad Algeri, in Algeria, che comprendeva iniziative per una maggiore decentralizzazione e la creazione di una commissione d'inchiesta internazionale per indagare sui crimini di diritto internazionale, compresi crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e reati di violenza sessuale. L'accordo inoltre escludeva l'amnistia per coloro che erano sospettati di responsabilità penale per i sopracitati crimini. Al fine di ottenere il nulla osta alla firma dell'accordo di pace da parte del Cma, sono stati ritirati i mandati d'arresto contro 15 dei suoi membri, i quali dovevano rispondere di accuse come sedizione e terrorismo, e altri sono stati in seguito rilasciati dalla detenzione nella capitale Bamako. Lo stesso mese, il mandato della Minusma è stato rinnovato per un altro anno. A fine 2015, Kidal, una delle principali città del nord del paese, era ancora sotto il controllo dei gruppi armati. A novembre, in seguito all'attacco al Radisson hotel, a Bamako, è stato dichiarato uno stato d'emergenza in tutto il paese; questo è stato esteso fino a marzo 2016. Sono continuati gli scontri tra gruppi armati, Minusma e forze governative, provocando almeno 250 vittime, di cui oltre 60 civili. Ad agosto, l'ex ministro ed esponente politico d'opposizione, Ousmane Oumarou Sidibé, è stato nominato presidente della commissione verità e riconciliazione (Truth and Reconciliation Commission – Trc). Oltre 130.000 rifugiati maliani continuavano a vivere nei paesi vicini e le persone sfollate internamente al paese erano almeno 60.000”.

Ancora, nel medesimo rapporto si legge:

“VIOLAZIONI DA PARTE DEI GRUPPI ARMATI

A marzo, un uomo armato a volto coperto ha aperto il fuoco in un bistro di Bamako, uccidendo tre maliani e due cittadini stranieri. L'attentato è stato rivendicato dal gruppo armato Al Mourabitoun. A luglio, membri di al-Qaeda nel Maghreb islamico (Al-Qa'ida au Maghreb islamique – Aqmi) hanno attaccato soldati della Minusma sulla strada tra Goundam e Timbuctu, uccidendo sei militari del contingente e ferendone altri cinque. Ad agosto, un gruppo armato ha attaccato un



hotel in cui alloggiavano dipendenti delle Nazioni Unite a Sévaré, uccidendo almeno 10 persone, compresi cittadini stranieri. A ottobre, sei civili sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti in un agguato condotto da uomini armati con l'impiego di mine terrestri e lanciarazzi, contro un convoglio di veicoli che percorreva la strada che collega Gossi con Gao, nel nord del paese. L'attentato aveva come principale obiettivo i mezzi dei peacekeeper della Minusma. A novembre, gruppi armati hanno ucciso 19 civili durante un assedio al Radisson Hotel a Bamako, in cui sono state tenute in ostaggio più di 150 persone. L'azione è stata rivendicata sia da Al Mourabitoun sia dal Fronte di liberazione del Massina. A fine anno, Stephen McGowan e John Gustafsson, rapiti nel 2011 nel nord del Mali da membri di Aqmi, erano ancora in ostaggio del gruppo.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA

A gennaio, soldati della Minusma hanno sparato proiettili veri contro civili davanti a una base delle Nazioni Unite a Gao, uccidendone tre e ferendone altri quattro nel corso di una violenta manifestazione contro la decisione delle Nazioni Unite di allestire una zona cuscinetto nella città di Tabankort, nel nord del paese. A marzo, le famiglie delle vittime hanno sporto denuncia per omicidio contro la Minusma; l'inchiesta delle Nazioni Unite ha individuato agenti della Minusma come responsabili delle morti dei tre civili e ha dichiarato che la squadra di polizia che era intervenuta aveva fatto uso eccessivo e non autorizzato della forza. Il rapporto completo dell'indagine non è stato reso pubblico”.

Da quanto sopra richiamato emerge un generalizzato clima di violenza e di insicurezza, di modo che il rischio del ricorrente di rimanere vittima di azioni violente e contrarie ai diritti umani fondamentali derivante dalla generale condizione ambientale del paese di origine consente di ritenere ricorrenti i presupposti per accordare al richiedente la protezione sussidiaria prevista dal capo IV del decreto legislativo numero 251 del 2007, attuativo della direttiva 2004/83/CE.

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente giudizio il disposto di cui all'articolo 133 d.p.r. numero 115 del 2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti, la liquidazione dovrebbe "essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso": "Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui un'amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Induce a tale affermazione il rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa. L'art. 141 dispone infatti che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'art. 82; per gli iscritti agli elenchi di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà". In sostanza, nel processo tributario, e quindi nel processo in cui è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal legislatore è quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo. Il Collegio ritiene quindi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 2012).

P.Q.M.

Dichiara che _____ ha diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo numero 251 del 2007 e manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Questura competente.



Nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza.

Catania, 30 gennaio 2017.

IL GIUDICE
DOTT. GIUSEPPE ARTINO INNARIA

